

Assegno di ricollocazione per i percettori di CIGS (Art. 20)

Nel DDL Bilancio 2018 sono state inserite delle misure finalizzate a sostenere la ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi.

Nello specifico, la norma è finalizzata a prevedere percorsi di ricollocazione per i lavoratori in Cassa integrazioni guadagni straordinaria (CIGS) per le causali di riorganizzazione o crisi aziendale.

Nell'ambito della procedura di consultazione (esame congiunto) per l'accesso alla CIGS, al momento della richiesta di cassa da parte dell'aziende che prevedono un piano di gestione degli esuberi può essere sottoscritto un accordo che prevede un "piano di ricollocazione" con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

I lavoratori rientranti negli ambiti definiti dall'accordo possono richiedere all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, il rilascio dell'assegno di ricollocazione.

PER I LAVORATORI

ACCESSO ALL'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (AdR)

La norma prevede che i lavoratori rientranti negli ambiti o profili a rischio di esubero possano richiedere all'ANPAL, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione, l'assegno di ricollocazione (AdR) (art. 23, d.lgs. 150/2015), già previsto per i disoccupati percettori di NASpI da oltre 4 mesi.

Pertanto, pur non rientrando tra i destinatari dell'AdR in quanto formalmente non disoccupati e quindi non percettori del sussidio di disoccupazione, i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale possono richiedere all'ANPAL di fruirne.

Le richieste potranno riguardare in ogni caso un numero di lavoratori non superiore al numero di esuberi previsti negli accordi.



L'assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro.

Durata del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione:

- corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a 6 mesi.
- possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi nel caso non sia stato consumato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.

Per espressa previsione normativa, a questa platea non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua¹.

Resta da capire cosa accade nel **caso in cui il lavoratore rifiuti l'offerta di lavoro**. In assenza di indicazioni da parte della norma, due possono essere le possibilità:

- il lavoratore rifiuta l'offerta di lavoro ma continua a fruire del servizio da parte dell'operatore fino a scadenza
- il lavoratore decade dal servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ma continua a percepire il trattamento di integrazione salariale.

Mantenimento e sviluppo delle competenze

L'accordo di ricollocazione può prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'art. 12 del d.lgs.150/2015 possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzarsi con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

AGEVOLAZIONI NEL CASO DI INSERIMENTO LAVORATIVO A SEGUITO DEL SERVIZIO INTENSIVO ALLA RICOLLOCAZIONE

Esenzione Irpef

Al lavoratore che accetta l'offerta di un contratto di lavoro da un altro datore (diverso negli assetti proprietari dal datore di lavoro in essere) è riconosciuta l'esenzione Irpef delle somme

_

¹ In deroga all'art. 25 del del d.lgs. 150/2015



percepite per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nei limiti dell'importo massimo di 9 mesi della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Contributo mensile CIGS

Al lavoratore che accetta un'offerta di lavoro viene corrisposto un contributo mensile pari al **50% della CIGS** che gli sarebbe spettata.

INCENTIVI AL DATORE DI LAVORO

ESONERO CONTRIBUTI INPS

Al datore di lavoro che assuma lavoratori che aderiscono all'assegno di ricollocazione è riconosciuto l'esonero dal pagamento del 50% dei contributi Inps a proprio carico, con l'esclusione di premi e contributi Inail, fino a 4.030 euro annui.

Durata dell'esonero:

- assunzione a tempo indeterminato: **18mesi**;
- assunzione a termine: 12 mesi, più altri 6 mesi se il rapporto è trasformato a tempo indeterminato.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

RINCARO TICKET LICENZIAMENTO

A decorrere dal 1° gennaio 2018, le imprese soggette a CIGS, in caso di licenziamenti collettivi, dovranno pagare un ticket licenziamento molto più costoso (aliquota innalzata all'82%).

L'importo attuale è pari a 489,95 euro per ogni anno di lavoro fino a un massimo di 1.469,85 euro per rapporti di durata pari o superiore a 36 mesi.

Per l'anno 2018, di conseguenza, si prevede un importo di **979,90 euro per ogni anno di lavoro** fino a un **massimo di 2.939,70 euro** per rapporti di durata pari o superiore a 36 mesi.

Tale valore può cambiare di anno in anno perché legato al massimale Naspi, che a sua volta è correlato all'andamento dell'inflazione.



Approfondimento: Ticket per i licenziamenti

Il ticket per i licenziamenti è stato introdotto dall'articolo2, comma 31, della legge 92/2012 (Riforma Fornero del mercato del lavoro).

Dal 2013, si applica nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per una delle causali che danno diritto alla Naspi.

Il contributo non è dovuto nei seguenti casi:

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Il contributo non è dovuto per le cessazioni di rapporti di lavoro intervenute nel quadro dei provvedimenti di «tutela dei lavoratori anziani» previsti dall'articolo4 della legge 92/2012 (sopensione).

Il contributo non è dovuto nel caso di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (primo livello) fino al 31 dicembre 2017.

Il meccanismo di calcolo

L'articolo 20 del DDL di Bilancio2018 prevede che il contributo che i datori di lavoro dovranno versare in caso di licenziamenti collettivi passi dal 41% all'82% del massimale Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego).

Il datore di lavoro, quindi, verserà una somma pari all'82% del massimale mensile di Naspi, calcolato sulla base dell'anzianità del lavoratore, con un **limite massimo di 36 mesi**.

Il calcolo del contributo deve tenere conto dell'anzianità del lavoratore, comprendente anche i



periodi di lavoro con contratto a termine, nei casi in cui:

- il rapporto a termine sia stato trasformato a tempo indeterminato;
- sia intervenuta una stabilizzazione che abbia dato luogo alla restituzione del contributo addizionale dell'1,40%.

Il ticket sui licenziamenti non è rateizzabile anche se lo stesso può, ovviamente, rientrare(insieme agli altri contributi dovuti) tra le somme oggetto di rateazione concessa dall'Inps sulla base della normativa vigente.

Per i licenziamenti effettuati dal 1° gennaio2017, il contributo deve essere triplicato qualora la procedura si concluda senza accordo sindacale.

Platea di beneficiari

Secondo la relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2018, si è ipotizzato che il ticket riguardi circa 60mila licenziamenti all'anno. La stima è stata ottenuta partendo dal dato storico relativo ai licenziamenti collettivi in area CIGS, ridimensionato a fronte del calo di licenziamenti registrato nell'ultimo anno.